

COMUNE DI RAMACCA

CITTA' METROPOLITANA DI CATANIA

ISTITUZIONE E FUNZIONAMENTO DELLE COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI DI STUDIO E DI CONSULTAZIONE AI SENSI DELL'ART.41 DEL REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE.

Delibera del C.C. n.31 del 22.12.2006 (Approvazione)
Delibera di C.C. n.3 del 09.03.2007 (Modifica ed integrazione)
Delibera di C.C. n. 11 del 21.03.2017 (Modifica ed integrazione)

Art.1

Sono istituite in seno al Consiglio Comunale, nel rispetto dello Statuto del Comune, del Regolamento del Consiglio Comunale, ai sensi dell'art. 51 bis della Legge Regionale n.16/1996, dell'art.7 della L.R. n.1 del 21/02/76, del comma 3 bis dell'art. 32 della legge 142/1990 della L.R. n.48/1991 e ss.mm.ii le seguenti Commissioni:

1. **Commissione:** Affari Generali - Polizia Urbana - Decentramento.
2. **Commissione:** Programmazione – Bilancio – Finanze – Sviluppo Economico - Patrimonio.
3. **Commissione:** Urbanistica – Opere Pubbliche – Ecologia e Ambiente – Protezione Civile - Sanità.
4. **Commissione:** Solidarietà Sociale – Turismo – Sport – Spettacolo – Politiche Giovanili – Cultura – Istruzione – Pari Opportunità.

Art.2

Ciascuna Commissione è composta da non più di 5 Consiglieri proposti dall'ufficio di Presidenza all'inizio della legislatura, da sottoporre all'approvazione del Consiglio Comunale sulla base di indicazioni dei rispettivi capi gruppo con complessivo rispetto della proporzionalità, che dovrà riflettersi nella maggior misura possibile sulle singole Commissioni. Eventuali modifiche nel corso del quinquennio potranno effettuarsi con le modalità descritte nel precedente comma. In caso di mancato accordo tra i vari capi gruppo, il Consiglio Comunale eleggerà con voto limitato a due al fine di garantire la rappresentanza delle minoranze, i componenti di ciascuna commissione.

Art.3

Ciascun Consigliere no può far parte di più di due Commissioni.

Art.4

Il Consigliere eletto alla carica di Presidente del Consiglio e di Vice Presidente non possono ricoprire cariche, per il periodo in cui esercitano la loro funzione, nelle Commissioni permanenti.

Art.5

I Consiglieri assenti dalle sedute di una Commissione potranno essere sostituiti di volta in volta su designazione del loro Capo gruppo o su loro delega da altro Consigliere.

Art.6

Ciascuna Commissione ha un Presidente ed un Vice Presidente eletti dalla Commissione stessa nel suo seno a maggioranza. Presidente e Vice Presidente non debbono far parte dello stesso gruppo Consiliare restano in carica per la durata della legislatura. Le funzioni di Segretario di ciascuna Commissione sono svolte da un dipendente Comunale incaricato dal Presidente della stessa o da un Consigliere componente della medesima Commissione.

Art.7

Il Presidente, il Vice Presidente ed i Capi gruppo possono partecipare ai lavori di tutte le Commissioni; gli Assessori partecipano ai lavori delle Commissioni che abbiano all'o.d.g. materie ad essi delegate.

Art.8

Hanno diritto al voto i soli componenti eletti o i delegati in loro sostituzione. I Consiglieri hanno facoltà di assistere alle sedute di tutte le Commissioni, senza diritto di parola.

Art.9

Le Commissioni, per le questioni di studio e di consultazione, deliberano con l'intervento della maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati a ciascuna Commissione e a maggioranza assoluta di voti. Le sedute delle Commissioni sono pubbliche o riservate.

Art.10

Le Commissioni, per ogni singolo oggetto di studio o di consultazione o parere da dare, debbono redigere un formale verbale di deliberazione su apposito registro,

redatto a cura del rispettivo Segretario e sottoscritto dal Presidente e dallo stesso Segretario. I verbali deliberati saranno resi pubblici, per estratto o riassunto mediante pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune, tramite la Segreteria Generale.

Art.11

Le Commissioni possono sottoporre al Consiglio Comunale e agli altri Organi dell'Amministrazione proposte concrete, di propria iniziativa, su studi compiuti, per tutte le materie indicate nel precedente art.1, allo scopo di poterle tradurre in proficui dibattiti ed eventuali adeguati provvedimenti nell'interesse del Comune.

Art.12

Le Commissioni permanenti sono convocate dai rispettivi Presidenti che ne fissano l'o.d.g. d'intesa con l'Assessore al ramo, che ne informa il Sindaco e il Presidente e lo diranno ai componenti almeno 3 giorni prima della seduta. Su richiesta motivata di almeno i 2/5 dei componenti, il Presidente dovrà provvedere alla convocazione della Commissione, la cui seduta dovrà aver luogo entro 8 giorni, mettendo all'o.d.g. l'argomento richiesto. Resta salva la facoltà del Presidente o dell'Assessore al ramo di fare scrivere all'o.d.g. le questioni da loro ritenute opportune. La seduta della Commissione è valida quando siano presenti almeno 3 componenti.

In caso di urgenza, ad insindacabile giudizio del Presidente, la seduta della Commissione può aver luogo entro 24 ore.

Art.13

Tutte le deliberazioni che dovranno formare oggetto di esame del Consiglio saranno preventivamente trasmesse alle Commissioni competenti per materia da parte del Segretario Generale o da dipendente Comunale sotto la sua direzione. Le Commissioni potranno esprimere parere su tutti gli argomenti che saranno posti all'o.d.g.. Tale parere è obbligatorio per la adozione delle deliberazioni di competenza del Consiglio Comunale previste dallo Statuto del Comune e dalle leggi in vigore (con esclusione del conto consuntivo).

Art.14

I pareri obbligatori di cui al precedente articolo debbono essere espressi entro il termine perentorio di 3 giorni prima della seduta consiliare e nei casi di urgenza, da dichiararsi espressamente, entro 24 ore prima della seduta consiliare. Trascorso tale termine è facoltà del Consiglio di passare direttamente alla trattazione dell'argomento prescindendo dal parere della Commissione.

Art.15

I cittadini possono chiedere, per iscritto, di essere ascoltati dalle Commissioni nei giorni dei lavori delle stesse.

Le Commissioni, nello svolgimento dei rispettivi compiti, utilizzano i diritti riconosciuti ai singoli Consiglieri. Inoltre, esse promuovono la consultazione dei soggetti interessati; possono tenere udienze conoscitive, chiedendo l'intervento di soggetti qualificati, anche esterni al Comune; possono chiedere l'intervento alle proprie riunioni del Sindaco, degli Assessori, dei Dirigenti e dei titolari di uffici comunali, degli Amministratori di Enti, aziende e società a prevalente capitale comunale, dei concessionari di servizi comunali, che, in forza della richiesta, sono tenuti ad intervenire senza alcun compenso.

Art.16

Il Consiglio Comunale può dichiarare la decadenza di ciascuna Commissione, la quale, regolarmente convocata, non si sia riunita nella maggioranza dei suoi componenti per 3 sedute consecutive. Il Consiglio può dichiarare, inoltre, decaduta ciascun componente di ogni Commissione che, senza giustificazione scritta, non sia intervenuto per 3 sedute consecutive.

Art.17

Le dimissioni dei componenti delle Commissioni vanno presentate ai rispettivi Presidenti che riferiscono al Consiglio Comunale per la relativa sostituzione, tramite il Presidente del Consiglio, mediante iscrizione all'o.d.g..

Art.18

I componenti di ciascuna Commissione, per quanto riguarda l'astensione nelle deliberazioni, devono osservare l'art.176 dell'ordinamento Enti Locali già menzionato.

Art.19

Alle Commissioni previste dal presente regolamento possono essere destinate, per il normale disbrigo delle relative pratiche, dipendenti comunali con ordine di servizio del Sindaco sentito il Segretario Generale.

Art.20

Un gettone di presenza verrà corrisposto al Segretario della Commissione come per Legge.

Ai Consiglieri per ogni giornata di effettiva partecipazione alle riunioni delle Commissioni Consiliari formalmente convocate spetta l'indennità di presenza di cui alle leggi vigenti.

Il presente regolamento si compone di n.20 articoli.